

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 53

11 febbraio 2011

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI NALDI, MEO

### ISTITUZIONE DEL REDDITO SOCIALE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Oggetto assembleare n. 1018

## Relazione

Il tema della precarietà e della disoccupazione/inoccupazione, soprattutto per le giovani generazioni, ha assunto ormai i caratteri di una reale emergenza, che ci impone di trovare soluzioni in tempi brevi.

Escludendo i lavoratori a tempo determinato e quelli in somministrazione, che hanno accesso almeno all'indennità di disoccupazione, in Italia ci sono più di due milioni di lavoratori e lavoratrici senza nessuna forma di ammortizzazione sociale che li tuteli in caso di perdita di lavoro, o nei periodi di discontinuità dell'attività lavorativa. In Emilia-Romagna, nel periodo Gennaio-Settembre 2010, ci sono state un totale di 740.418 assunzioni, ma solo per 89.757 è stato stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Se già in precedenza questo scenario destava forte preoccupazione, tale condizione di precarietà lavorativa e di assenza di forme adeguate di protezione sociale si è oggi infatti estesa ed aggravata in maniera rilevante, anche per effetto della crisi economica che amplifica ulteriormente sul piano quantitativo il problema, già forte nel nostro Paese, dell'inadeguatezza delle forme di welfare e di protezione sociale.

La crisi, da un lato, ha contribuito ad aumentare il numero di coloro che perdono il lavoro, e dunque dei disoccupati (colpendo innanzitutto proprio i precari stessi, i quali sono i primi a cui non viene rinnovato il contratto); dall'altro, ha reso precari anche molti lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, che oggi vedono davanti a loro un futuro lavorativo sempre più incerto..

L'assenza di un modello universalistico di welfare adeguato a far fronte alla situazione attuale, fa sì che alla precarietà lavorativa sopracitata si aggiunga poi, sempre più spesso, una precarietà cosiddetta "di vita", tanto che, negli ultimi anni, si è giunti a parlare di "precarietà esistenziale". Essa è appunto dovuta all'impossibilità di accesso, per un numero sempre più ampio di persone, ad una serie di diritti fondamentali, quali: il diritto all'abitare - a partire dal diritto alla casa -, il diritto alla mobilità, alla salute, il diritto al sapere; diritti, questi, senza i quali non è possibile godere di una piena cittadinanza.

È bene ricordare, come è stato ben evidenziato anche dall'analisi condotta dal Centro Studi dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che l'Italia, insieme alla Grecia, è l'unico tra i Paesi del "nucleo storico" dell'Unione Europea (e quindi tra gli Stati membri al 2004), a non prevedere forme di reddito minimo o *basic income*, che vanno appunto nella direzione di assicurare i suddetti diritti al numero più ampio possibile di persone. E questo nonostante già nel 1992 la raccomandazione 411 del Consiglio di Lisbona invitasse ad introdurre tali meccanismi in tutti i Paesi dell'UE, e nonostante la risoluzione approvata dal Parlamento Europeo il 20 ottobre 2010 sul «*ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa*».

Noi riteniamo ormai non più rimandabile l'introduzione, anche in Italia, di una forma di retribuzione sociale che, insieme ad una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, ridefinisca il sistema del welfare nel nostro Paese, adeguandolo ai mutati bisogni.

Ed è anche per preparare la strada ad un provvedimento di questo tipo su scala nazionale ed intraprendere un confronto ed un dibattito serio su questo tema, che abbiamo deciso di presentare questo progetto di legge regionale. Si tratta di una proposta articolata che fornisce risposte puntuali ed organiche e che doterebbe la nostra Regione, qualora fosse approvata, di uno strumento legislativo di grande importanza, sul modello di quanto è già avvenuto in altre Regioni d'Italia, come la Campania e il Lazio.

Già in sede di approvazione del bilancio, il 16 dicembre 2010, l'Assemblea Legislativa ha approvato un ordine del giorno, presentato dal nostro Gruppo Consiliare, con il quale ha impegnato la Giunta a verificare la possibilità di avviare una sperimentazione di reddito sociale o sostegno al reddito. Crediamo che la nostra "*Proposta di legge per l'istituzione di un reddito sociale nella Regione Emilia-Romagna*" si inserisca perfettamente in questo percorso.

Una legge di questo tipo permetterebbe di garantire una continuità retributiva e contributiva nei periodi di interruzione dell'attività lavorativa, rendendo i lavoratori meno ricattabili all'interno del mercato del lavoro. Si potrebbe così porre un freno alla dispersione di saperi, competenze e professionalità che – come oggi spesso avviene –, per ragioni dettate dalla necessità di sopravvivenza quotidiana, vengono messi da parte e non sono valorizzati come meriterebbero, con grave danno economico, sociale e culturale soprattutto per il territorio che ha contribuito a produrli (un esempio evidente di questo processo sono i giovani laureati e ricercatori che la nostra Regione non riesce a trattenerne, e che sempre più spesso abbandonano l'Emilia-Romagna ed il Paese per andare all'estero, o che svolgono mansioni estranee e/o ben al di sotto della propria qualifica).

L'obiettivo principale della presente proposta di legge nel suo complesso è quello di assicurare alla platea regionale di inoccupati, disoccupati e occupati con contratto di lavoro non a tempo pieno e indeterminato, che non percepiscono più di 8.500 Euro lordi annui, forme di reddito dirette ed indirette.

Per reddito diretto si intende la corresponsione di una somma pari ad almeno 500 Euro lordi mensili, mentre il reddito indiretto consiste in una serie di agevolazioni per l'accesso a servizi pubblici e culturali, per la formazione professionale, per l'abitazione in locazione, e per l'accesso al credito. Per gli inoccupati e i disoccupati la possibilità di beneficiare di tali misure è condizionata allo svolgimento di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale finalizzati alla loro occupazione o rioccupazione

all'interno dei propri settori professionali.

Per l'erogazione di tale reddito abbiamo previsto, oltre all'istituzione di un Fondo Regionale per il Reddito Sociale, anche un Fondo Contributivo per il Reddito Sociale da costruire insieme alle parti sociali e sostenuto da una contribuzione datoriale definita per via negoziale. Si tratta di uno strumento di particolare rilevanza perché induce ad una maggiore responsabilizzazione dei datori di lavoro su questi temi e pone un freno al ricorso non appropriato al lavoro a termine.

La proposta di legge si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e i principi alla base della presente proposta di legge: contrastare l'esclusione sociale e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia; promuovere la valorizzazione delle capacità intellettuali, delle competenze professionali e delle attitudini personali, in modo da non disperdere capacità e competenze maturate e presenti nel territorio regionale.

L'articolo 2 individua i requisiti soggettivi che consentono l'accesso alla retribuzione sociale completa (quindi al reddito diretto e indiretto) e quelli che invece danno diritto a beneficiare solo delle prestazioni indirette (agevolazioni per l'accesso ai servizi pubblici e culturali, alla casa in locazione, e agevolazioni finanziarie). Condicio sine qua non per gli inoccupati e i disoccupati iscritti alle liste dei Centri per l'impiego che volessero richiedere l'erogazione della retribuzione sociale è lo svolgimento di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale finalizzati all'occupazione o alla rioccupazione all'interno dei settori professionali di riferimento.

L'articolo 3, pur rimandando all'elaborazione di un Regolamento attuativo della legge, definisce a grandi linee le procedure di ammissione ai trattamenti diretti e indiretti. I soggetti che ritengono di essere in possesso dei requisiti soggettivi di accesso alla retribuzione sociale devono presentare domanda ai Centri per l'impiego territorialmente competenti, allegando la documentazione prevista. I Centri provinciali per l'impiego verificano la sussistenza dei requisiti richiesti e dunque l'ammissibilità delle domande, redigono la lista degli aventi diritto e la trasmettono alla Regione. Sulla base delle richieste pervenute e nei limiti delle risorse disponibili, la Regione stanziava annualmente le somme occorrenti per garantire l'erogazione del reddito sociale.

Con l'articolo 4, al fine di finanziare il reddito sociale, vengono istituiti: il Fondo Regionale per il Reddito Sociale (FRRS) e il Fondo Contributivo per il Reddito Sociale (FCRS). Attraverso il primo la Regione garantisce il finanziamento della presente legge mentre il Fondo Contributivo per il Reddito Sociale (FCRS) si configura come un fondo mutualistico da costruirsi insieme alla parti sociali, che vi aderiscono in forma volontaria. Esso è alimentato dalla contribuzione datoriale, definita per via negoziale, che permette di aumentare l'importo delle prestazioni dirette per i soggetti aventi diritto titolari di un rapporto di lavoro con un ente o un'azienda aderente a tale Fondo.

L'articolo 5 definisce l'importo e le modalità di erogazione delle prestazioni dirette. A tutti i beneficiari del reddito diretto viene erogata una somma mensile di 500 Euro lordi, fino a un massimo di 6.500 Euro lordi l'anno. Tali importi sono finanziati dal Fondo Regionale per il Reddito Sociale (FRRS). Qualora i soggetti beneficiari delle prestazioni dirette siano stati titolari di un rapporto di lavoro con un ente o un'azienda aderente al Fondo contributivo per il reddito sociale, tale somma diventa di 800 Euro lordi al mese, fino a un massimo di 7.200 Euro lordi l'an-

no. Tale erogazione può avere solo una durata pari alla metà del periodo lavorato presso l'ente o l'azienda suddetti, e dunque può arrivare solo a un massimo di 4 mesi, terminati i quali l'importo erogato torna ad essere di 500 Euro lordi mensili. I 300 Euro lodi mensili in più sono appunto finanziati tramite il contributo datoriale versato al Fondo Contributivo per il Reddito Sociale (FCRS). I periodi di godimento di questo emolumento sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura della pensione stessa.

Le misure previste dagli articoli 6 e 7 sono dirette a tutti gli aventi diritto al reddito sociale, siano essi inoccupati, disoccupati o titolari di un contratto atipico.

In particolare, l'articolo 6, al fine di garantire l'accesso ai servizi pubblici e culturali, assegna a tutti i soggetti aventi diritto una tessera nominativa annuale del valore di 2.500 Euro, denominata "Carta dei servizi".

L'articolo 7 prevede, in favore degli aventi diritto che detengono un contratto di locazione e che già non beneficino di altre agevolazioni messe in campo dalla Regione Emilia-Romagna, la possibilità di un contributo per l'affitto in base a criteri e con modalità che verranno definiti nel Regolamento attuativo. Al fine di favorire l'accesso al credito, l'articolo 7 prevede inoltre che la Regione, in collaborazione con gli enti locali, si impegni a stipulare convenzioni con Fondazioni bancarie per garantire ai medesimi soggetti: erogazioni di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati su mutui, fideiussione gratuita a garanzia dell'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa o di beni strumentali; prestiti sull'onore.

L'articolo 8 menziona le sanzioni che vengono comminate a chiunque presenti documentazione falsa o parzialmente falsa

in relazione ai requisiti richiesti, o ostacoli l'accertamento dei medesimi.

L'articolo 9 elenca le cause di decadenza dai trattamenti quali: assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato o con altre tipologie contrattuali che conferiscano un reddito lordo annuo superiore agli 8.500 Euro; rifiuto per tre volte consecutive un'offerta di lavoro che garantisca il medesimo livello salariale e la medesima qualifica professionale dell'ultima occupazione svolta; mancata partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento professionale o impossibilità di autocertificare lo svolgimento in proprio di tali percorsi formativi.

L'articolo 10 istituisce il Regolamento attuativo della presente legge, da approvarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

L'articolo 11 individua una serie di strumenti finalizzati a dare copertura finanziaria alla presente legge e quindi ad alimentare il Fondo Regionale per il Reddito Sociale.

Infine, l'articolo 12 definisce meglio le caratteristiche e le modalità di partecipazione al Fondo Contributivo per il Reddito Sociale (FCRS). In particolare, nell'ottica di contribuire all'istituzione del Fondo, da costruirsi insieme alle parti sociali, la Regione si impegna a finanziarne inizialmente una quota parte, nelle quantità e nei modi stabiliti dal Regolamento attuativo. Gli enti e le aziende aderiscono su base volontaria a tale Fondo e stabiliscono per via negoziale, insieme alla Regione stessa ed alle OO.SS., la quota dovuta per ogni rapporto di lavoro da essi contratto diverso da quello a tempo pieno e indeterminato e che non preveda un compenso annuo lordo superiore a 8.500 Euro.

L'articolo 13 regola l'entrata in vigore della presente legge.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Finalità e principi*

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli articoli 1, 2, 3, 36, 37, 38 e 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, e con gli articoli 1, comma primo, 2, comma primo, lettere a) e b), 4 e 6 dello Statuto della Regione, istituisce ed avvia su tutto il territorio regionale il reddito sociale quale misura di contrasto all'esclusione sociale e valorizzazione delle capacità intellettuali, delle competenze professionali e delle attitudini personali dei cittadini.

2. Il reddito sociale consiste in un'erogazione monetaria ed in una serie di interventi di integrazione sociale.

3. La Regione impronta la sua azione in modo da ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia; nonché in modo da non disperdere capacità e competenze maturate e presenti nel territorio regionale.

4. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali.

### Art. 2

#### *Condizioni soggettive per l'erogazione del reddito sociale*

1. Beneficiano del reddito sociale, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge, i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea, e gli stranieri e apolidi regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, qualora in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento della maggiore età;
- b) residenza nella Regione Emilia-Romagna da almeno 24 mesi;
- c) iscrizione alle liste dei Centri per l'impiego, con dichiarazione del proprio stato di inoccupazione o di disoccupazione; ovvero, titolarità di un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo pieno e indeterminato e con un reddito individuale annuo lordo non superiore a 8500 Euro.

2. Più precisamente, sono destinatari del reddito sociale, nelle forme e nei modi indicati nei seguenti articoli della presente legge:

- a) gli inoccupati e i disoccupati iscritti alle liste dei Centri per l'impiego, qualora intraprendano percorsi di formazione e di aggiornamento professionale presso enti certificati, finalizzati alla loro occupazione o rioccupazione all'interno dei propri settori professionali; ovvero, qualora siano in grado di autocertificare lo svolgimento in proprio di percorsi formativi ugualmente finalizzati.
- b) le lavoratrici ed i lavoratori discontinui, intendendo per tali coloro che, con un contratto non a tempo pieno e indeterminato, abbiano lavorato in totale non più di otto mesi nell'anno precedente, percependo un reddito non superiore a quello indicato nella lettera d) del comma 1 del presente articolo;
- c) le lavoratrici ed i lavoratori che, pur avendo un rapporto di lavoro non a tempo pieno e indeterminato, sono occupati con continuità e quindi hanno lavorato in totale più di otto mesi nell'anno precedente, pur percependo un reddito non superiore a quello indicato nella lettera d) del comma 1 del presente articolo, limitatamente alle prestazioni indirette di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge;

d) le lavoratrici ed i lavoratori che, per effetto dell'astensione, anche facoltativa, dal lavoro ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, percepiscono un reddito lordo annuo non superiore a quello indicato nella lettera c) del comma 1 del presente articolo, indipendentemente dal contratto di lavoro di cui sono titolari.

3. Sono altresì destinatari del reddito sociale tutti coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o il titolo di dottore di ricerca, avendo svolto tutto il corso di laurea ovvero il dottorato presso uno degli Atenei della Regione, per la durata di un anno a partire dal mese successivo al conseguimento del titolo stesso, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) del presente articolo.

4. I benefici e diritti derivanti dalla presente legge sono personali e non cedibili a terzi.

5. Le prestazioni dirette, di cui all'articolo 5, sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali eventualmente percepiti, entro i limiti degli importi stabiliti al suddetto articolo commi 1 e 2.

### Art. 3

#### *Procedure di ammissione ai trattamenti diretti e indiretti*

1. I soggetti aventi diritto presentano annualmente, entro il termine stabilito dal Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, la domanda ai Centri per l'impiego territorialmente competenti al fine di usufruire delle prestazioni dirette ed indirette di cui alla presente legge, allegando le dichiarazioni e la documentazione previste dal Regolamento stesso;

2. I Centri per l'impiego, sulla base delle domande presentate, verificano la sussistenza dei requisiti richiesti e dunque l'ammissibilità delle domande stesse, e redigono annualmente la lista degli aventi diritto;

3. Tale lista viene quindi trasmessa alla Regione Emilia-Romagna;

4. Le Regione, sulla base delle richieste pervenute e nei limiti delle risorse disponibili, stanziava annualmente le somme occorrenti per garantire l'erogazione del Reddito sociale.

### Art. 4

#### *Istituzione del Fondo Regionale per il Reddito Sociale (FRRS) e di un Fondo Contributivo per il Reddito Sociale (FCRS)*

1. Ai fini dell'erogazione del Reddito Sociale la Regione Emilia-Romagna istituisce un Fondo Regionale per il Reddito Sociale (FRRS), finanziato con gli strumenti di cui all'art. 11 della presente legge;

2. Oltre al Fondo Regionale per il Reddito Sociale (FRRS), la Regione promuove altresì, nelle modalità e con gli strumenti di cui all'art. 12, l'istituzione di un Fondo Contributivo per il Reddito Sociale (FCRS) da costruire insieme alle parti sociali. Più precisamente, il fine è quello di contribuire ad istituire un fondo mutualistico, l'adesione al quale è da intendersi su base volontaria, sostenuto da una contribuzione datoriale definita per via negoziale, a beneficio dei soggetti aventi diritto titolari di un rapporto di lavoro con un ente o un'azienda aderente a tale Fondo, nelle modalità di cui all'art. 5, comma 2 della presente legge.

## Art. 5

*Importo delle prestazioni dirette*

1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 viene erogata, tramite i Centri per l'impiego, una somma mensile di 500 Euro lordi, per arrivare fino a un massimo di 6.500 Euro lordi l'anno, finanziata tramite il FRRS di cui all'art. 11, fino all'insorgere di uno o più cause di decadenza dei trattamenti, di cui all'art. 9;

2. La somma mensile diventa di 800 Euro lordi qualora i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 siano stati titolari di un rapporto di lavoro con un ente o un'azienda aderente al Fondo contributivo per il reddito sociale di cui all'art. 4 comma 2 e all'art. 12. Infatti, gli ulteriori 300 Euro lodi mensili sono finanziati tramite il suddetto Fondo contributivo, l'adesione al quale è su base volontaria. L'erogazione di 800 Euro lordi mensili ha una durata pari alla metà del periodo lavorato presso il suddetto ente o azienda e dunque può arrivare fino a un massimo di 4 mesi - cfr. all'art. 2 comma 2 lettera b) della presente legge-, dopo di che l'importo delle prestazioni dirette diventa quello di cui al comma 1 del presente articolo (arrivando in questo modo fino a un massimo di 7.200 Euro lordi l'anno), fatto salvo ovviamente l'insorgere di uno o più cause di decadenza dei trattamenti, di cui all'art. 9;

3. Le erogazioni monetarie di cui ai precedenti commi sono soggette a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica;

4. I periodi di godimento del reddito sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura della pensione stessa. La Regione infatti, eroga altresì ai beneficiari delle prestazioni dirette una quota d'importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all'entità dell'erogazione economica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, da versare nell'apposito Fondo di cui all'art. 4 comma 1 e all'art. 11, gestito dalla stessa Regione. L'interessato, una volta cessata la fruizione dei benefici previsti per il venire meno di una delle condizioni legittimanti di cui all'art. 2 e all'articolo 9 (Decadenza dei trattamenti), ha diritto di cumulare le quote maturate in detto fondo con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.

## Art. 6

*Accesso agevolato ai servizi pubblici e culturali*

1. Al fine di garantire l'accesso ai servizi pubblici e culturali, ai soggetti di cui all'art. 2 è assegnata una tessera nominativa annuale del valore di 2.500 Euro, di seguito denominata "Carta dei servizi".

2. La Carta dei servizi dà diritto, fino ad esaurimento del suo valore nominale, alla fruizione gratuita dei seguenti beni e servizi:

- a) trasporti pubblici urbani, metropolitani ed extraurbani in ambito regionale;
- b) corsi di formazione e di aggiornamento professionali pubblici, ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 2, comma 2, lettera a) della presente legge;
- c) libri, compact disc musicali e video, ivi compresi i libri di testo scolastici e il materiale didattico per eventuali figli a carico;
- d) cinema, teatri, musei, mostre e sale da concerto;
- e) attività sportive;
- f) assistenza medica e sanitaria, qualora gli interessati non beneficino di altre esenzioni ai sensi della normativa vigente.

3. La Regione, per perseguire le finalità di cui al presente articolo, promuove e stipula convenzioni con i Comuni e con gli enti da questi partecipati o controllati o con questi convenzionati, nonché con gli enti gestori del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e con gli enti gestori di teatri, cinema, musei, librerie, sale da concerto e centri sportivi.

## Art. 7

*Agevolazioni in materia di locazioni di immobili e finanziarie*

1. Ai soggetti di cui all'art. 2 titolari di contratto di locazione, che già non beneficino del contributo per l'affitto erogato tramite il "Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione" di cui all'art. 38 della L.R. 24/01 della Regione Emilia-Romagna, può essere erogato un contributo per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto sul reddito percepito, in base a criteri e con modalità che verranno definiti nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10;

2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, stipula convenzioni con Fondazioni bancarie per garantire ai medesimi soggetti:

- a) erogazioni di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati per la riduzione di interessi bancari su mutui contratti per soddisfare esigenze personali primarie;
- b) fidejussione gratuita a garanzia dell'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa o di beni strumentali;
- c) prestiti sull'onore consistenti in contribuzioni da restituire secondo piani di rimborso concordati senza interessi a carico del mutuatario per il finanziamento di tutte le necessità della vita.

## Art. 8

*Sanzioni*

Nei confronti del soggetto fruitore delle prestazioni dirette ed indirette di cui alla presente legge, a chi ometta di dichiarare ovvero dichiari solo parzialmente il reddito percepito oppure alteri la documentazione richiesta al fine di beneficiare indebitamente di tutte o parte delle prestazioni suddette, sono sospese con decorso immediato le prestazioni dirette e indirette di cui alla presente legge, e lo stesso è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito sia in forma diretta, sia in forma di agevolazioni riguardanti servizi pubblici e culturali, e di agevolazioni in materia di locazione di immobili e finanziarie. Il medesimo soggetto è inoltre escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti.

Il Regolamento attuativo definisce le modalità di controllo e di monitoraggio delle violazioni di cui al comma precedente.

## Art. 9

*Decadenza dai trattamenti*

1. I soggetti di cui all'art. 2 perdono il diritto all'erogazione del reddito sociale ed alle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge:

- a) se sono assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato;
- b) se sono assunti con altre tipologie contrattuali qualora il loro reddito lordo annuo superi gli 8.500 Euro;
- c) se diventano titolari di imprese di lavoro autonomo o cooperativo;
- d) se, iscritti alle liste dei centri provinciali per l'impiego, rifiutano per tre volte consecutive un'offerta di lavoro che garantisca loro il medesimo livello salariale e la medesima qualifica professionale dell'ultima occupazione svolta;

e) se, iscritti alle liste dei centri provinciali per l'impiego, non partecipano a corsi di formazione e di aggiornamento professionale finalizzati alla loro occupazione o rioccupazione all'interno dei propri settori professionali; ovvero, non siano in alternativa in grado di autocertificare lo svolgimento in proprio di percorsi formativi ugualmente finalizzati.

2. Qualora intervengano una o più cause di decadenza dei trattamenti di cui al precedente comma, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di chiedere l'immediata sospensione delle prestazioni; in caso non lo facesse, le sanzioni sono quelle previste dall'art. 8 comma 1.

#### Art. 10

##### *Regolamento attuativo*

1. La Regione Emilia-Romagna approverà il Regolamento attuativo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

2. Il Regolamento attuativo di cui al presente articolo definirà la struttura organizzativa degli uffici competenti e le modalità di comunicazione, coordinamento e organizzazione tra gli Enti coinvolti;

3. Il Regolamento attuativo definirà altresì le modalità di gestione del Fondo Regionale per il Reddito Sociale (FRRS) di cui all'art. 4 comma 1 e all'art. 11, e le modalità di contribuzione e di partecipazione della Regione al Fondo Contributivo per il Reddito Sociale (FCRS) di cui all'art. 4 comma 2 e all'art. 12;

4. Il Regolamento attuativo definirà le modalità di gestione della "Carta dei servizi" di cui all'art. 6, nonché i criteri di accesso, l'entità e le modalità di erogazione relativi alle agevolazioni in materia di locazione di immobili e finanziarie di cui all'art. 7 della presente legge;

5. Il Regolamento attuativo definirà infine le modalità di controllo e monitoraggio delle violazioni finalizzate a percepire indebitamente il Reddito Sociale.

#### Art. 11

##### *Copertura finanziaria*

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede principalmente con le risorse iscritte nel Fondo Regionale per il Reddito Sociale (FRRS) di cui all'articolo 4 comma 1 della presente legge.

2. Il Fondo è alimentato:

- a) da risorse regionali individuate sulla base della programmazione economico-finanziaria della Regione e quantificate annualmente con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- b) da eventuali incrementi dell'addizionale regionale sulla base di un sistema a scaglioni da stabilire con apposito provvedimento legislativo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- c) da risorse derivanti da eventuali tributi regionali in attuazione

dell'art. 119 della Costituzione nell'ambito del federalismo fiscale.

3. La Regione promuove inoltre la stipulazione di una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con i soggetti previsti all'art. 12 del DLgs 276/03, affinché vengano trasferiti annualmente alla Regione stessa, al fine di incrementare il Fondo Regionale per il Reddito Sociale:

- a) un importo corrispondente ai versamenti e sanzioni pecuniarie, previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), a carico delle società, imprese e datori di lavoro siti in Emilia-Romagna;
- b) le sanzioni pecuniarie comunque indicate a carico delle imprese operanti in Emilia-Romagna che si trovino condannate per non avere rispettato le normative in materia di lavoro o comunque inerenti le condizioni dell'occupazione e della prestazione lavorativa.

4. La Regione, in sede di approvazione del bilancio, può prevedere lo stanziamento al Fondo Regionale per il Reddito Sociale di risorse ulteriori a quelle menzionate nella presente legge.

5. Le Province ed i Comuni, nei limiti dei loro bilanci, possono contribuire al finanziamento del Fondo Regionale per il Reddito Sociale nell'ambito dei territori di loro competenza.

#### Art. 12

##### *Partecipazione al Fondo Contributivo per il Reddito Sociale (FCRS)*

1. Nell'ottica di contribuire all'istituzione di un Fondo Contributivo per il Reddito Sociale (FCRS), da costruirsi insieme alle parti sociali, la Regione si impegna a finanziarne inizialmente una quota parte, nelle quantità e nei modi stabiliti dal Regolamento attuativo di cui all'art. 10;

2. Gli enti e le aziende aderenti su base volontaria a tale Fondo stabiliscono, insieme alla Regione stessa ed alle OO.SS., la quota dovuta per ogni rapporto di lavoro da essi contratto diverso da quello a tempo pieno e indeterminato e che non preveda un compenso annuo lordo superiore a 8.500 Euro. Tale quota non dovrà in ogni caso essere inferiore al 3% del compenso lordo del singolo lavoratore, al fine di garantire l'integrazione delle prestazioni dirette di cui all'art. 5 comma 2 della presente legge. Tale quota dovrà infine essere versata dagli enti e dalle imprese aderenti al momento dell'emissione di busta paga, e quindi contemporaneamente agli altri versamenti contributivi e retributivi previsti dal rapporto di lavoro in essere.

#### Art. 13

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno a quello successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.